



30.1.2018

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea
(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Relatore per parere: Zdzisław Krasnodębski

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; *l'archiviazione e* il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente *dell'archiviazione e di altro* trattamento di dati costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati. Eppure, tale funzionamento efficace ed efficiente e l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno.

Emendamento

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente *del* trattamento di dati costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati. Eppure, tale funzionamento efficace ed efficiente e l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno.

Or. en

Motivazione

La definizione di "trattamento" aggiunta all'articolo 3 comprende "l'archiviazione dei dati". La modifica si applica all'intero testo in esame; la sua adozione implica la necessità di apportare le corrispondenti modifiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Emendamento

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù **degli articoli 26, da 49 a 55 e da 56 a 62** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**TFUE**) si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, **inclusa la portabilità dei dati**. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 definisce gli aspetti tecnici della portabilità dei dati. La proposta di regolamento non prevede né una definizione del diritto di portabilità dei dati, né una definizione della portabilità stessa. Pertanto, affinché l'articolo 6 sia attuabile, è necessario integrare la portabilità dei dati nei servizi, affinché essa rientri nell'ambito della libertà di fornire servizi sancita nel trattato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La combinazione di tali ostacoli determina una mancanza di concorrenza tra i fornitori di servizi cloud in Europa, diversi problemi di dipendenza dai fornitori e gravi carenze in termini di mobilità dei dati. Analogamente, le politiche di localizzazione dei dati compromettono la capacità delle aziende di ricerca e sviluppo di agevolare la collaborazione tra aziende, università e altre organizzazioni di ricerca per sostenere la propria innovazione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Come le imprese e i consumatori, anche le pubbliche amministrazioni degli Stati membri dovrebbero beneficiare di una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i fornitori di servizi basati sui dati. Esse dovrebbero pertanto dare l'esempio utilizzando servizi di dati nell'UE riguardanti i dati non personali ed evitando di introdurre ingiustificate restrizioni in materia di localizzazione dei dati quando si avvalgono di servizi di soggetti privati relativi ai dati.

Or. en

Motivazione

Il considerando pone l'accento sul fatto che le pubbliche amministrazioni dovrebbero dare l'esempio nell'attuazione del principio della libera circolazione dei dati e che i dati pubblici rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano

giustificati per motivi di sicurezza.

giustificati per motivi di sicurezza. Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento forniscono un insieme coerente di norme concepite appositamente per la libera circolazione di diversi tipi di dati. All'atto pratico, la maggior parte dei set di dati detenuti dalle aziende sono "misti" (ovvero contengono dati personali e non personali) e pertanto, all'interno di uno stesso set, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe essere applicato ai dati personali e il presente regolamento dovrebbe essere applicato ai dati non personali. Laddove risulti tecnicamente impossibile disaggregare i dati personali da quelli non personali, è opportuno applicare il regolamento (UE) 2016/679, salvo se i dati personali contenuti nel set di dati misto sono inclusi soltanto a fini amministrativi e non sono dati personali sensibili. Il regolamento non impone l'obbligo di disaggregare i set di dati misti. La libera circolazione dei dati dovrebbe consentire di mantenere un elevato livello di protezione dei dati personali e al contempo non creare ostacoli allo sviluppo di start-up e PMI. È opportuno che la Commissione valuti l'applicazione del presente regolamento ai set di dati misti e proponga ulteriori raccomandazioni nel suo riesame.

Or. en

Motivazione

The recital clarifies interplay between GDPR and this Regulation with regards to mixed data sets, that constitute a great bulk of data being processed. Many datasets have large majority of data being non-personal, but contain personal details, such as name and/or email address included for administrative purpose only. It seems disproportionate if the inclusion of this type of data should lead to the application of GDPR instead of this Regulation, since this would create an unnecessary burden for companies, such as SMEs and start-ups, required to follow more stringent rules where not necessary.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Emendamento

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi ***imperativi*** di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il concetto di "pubblica sicurezza" a norma dell'articolo 52 TFUE

e come interpretato dalla Corte di giustizia riguarda la sicurezza sia interna sia esterna di uno Stato membro. Lo Stato membro che richiede tale esenzione dovrebbe dimostrare la necessità di avvalersi di tale deroga per proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Alla luce dell'ampia gamma di classificazioni diverse per la "pubblica sicurezza" nell'ambito del diritto primario e secondario e delle loro implicazioni per la definizione di un concetto il cui contenuto è già nebuloso, è necessario fornire chiarimenti in merito al significato del concetto.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri **notifichino** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali **notifiche** dovrebbero essere **presentate** e **valutate** conformemente alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535³³.

Emendamento

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri **comunichino immediatamente** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente, **unitamente a una dichiarazione concernente i motivi che rendono necessario procedere a tale localizzazione dei dati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento**. Tali **documenti** dovrebbero essere **presentati** e **valutati** conformemente alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535³³. **La Commissione dovrebbe emettere un parere circostanziato, qualora, assistita dal comitato di cui all'articolo 8 del presente regolamento,**

ritenga che il progetto di atto non sia conforme all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento. Lo Stato membro dovrebbe tenere nella massima considerazione tale parere e astenersi dall'adozione del progetto di atto.

³³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

³³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Per essere efficace, il meccanismo di vigilanza proposto nel presente regolamento dovrebbe conferire chiari poteri di veto alla Commissione. La formulazione è stata inoltre allineata alla direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame **degli** obblighi **nazionali** di localizzazione dei dati **esistenti** e **notifichino** alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. **Tali notifiche dovrebbero** consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Emendamento

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame **delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale che stabiliscono** gli obblighi di localizzazione dei dati e **che comunichino** alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. **Ciò dovrebbe** consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione

dei dati e laddove ritenga che tali obblighi non siano conformi all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, essa dovrebbe emettere un parere circostanziato, che lo Stato membro dovrebbe tenere nella massima considerazione, abrogando o modificando l'atto di conseguenza.

Or. en

Motivazione

Il considerando chiarisce che gli obblighi di localizzazione dei dati sono spesso imposti da amministrazioni locali, centrali o regionali o, in alcuni casi, da singoli enti pubblici. Per essere efficace, il meccanismo di vigilanza proposto nel presente regolamento dovrebbe conferire chiari poteri di veto alla Commissione. La formulazione è stata inoltre allineata alla direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative a tali misure in un unico portale d'informazione online, che sarà aggiornato periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare **tali informazioni** sul suo sito web.

Emendamento

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative a tali misure in un unico portale d'informazione online, che sarà aggiornato periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito web **informazioni regolarmente aggiornate su tali misure nazionali, disponibili nelle sue lingue ufficiali, unitamente agli indirizzi dei portali unici online degli Stati membri.**

Motivazione

La pubblicazione di informazioni concernenti le misure nazionali sul sito web della Commissione semplificherebbe l'accesso alle informazioni per gli utenti in tutta l'Unione.

Emendamento 11**Proposta di regolamento
Considerando 21***Testo della Commissione*

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro un periodo di tempo ragionevole, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione.

Emendamento

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. ***La Commissione dovrebbe incoraggiare la consultazione di tutte le parti interessate, come utenti del cloud e fornitori di servizi di ogni dimensione, comprese start-up e PMI, durante l'elaborazione di tali codici di condotta di autoregolamentazione.*** Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro un periodo di tempo ragionevole, la Commissione dovrebbe

riesaminare la situazione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. "**archiviazione di dati**":
l'archiviazione di dati in formato elettronico;

Emendamento

2. "**trattamento**": *qualsiasi operazione o insieme di operazioni su dati o insiemi* di dati in formato elettronico, *compiute con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha allineato il testo alla definizione di trattamento dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679. La modifica si applica all'intero testo in esame; la sua adozione implica la necessità di apportare le corrispondenti modifiche.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

5. "obbligo di localizzazione dei dati":
qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che

Emendamento

5. "obbligo di localizzazione dei dati":
qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri,

impone di effettuare l'archiviazione o altro trattamento di dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro;

comprese le norme e le prassi in materia di appalti pubblici applicate da amministrazioni locali, centrali o regionali o enti pubblici, che impone di effettuare l'archiviazione o altro trattamento di dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli obblighi di localizzazione dei dati sono spesso imposti da amministrazioni locali, centrali o regionali o, in alcuni casi, da singoli enti pubblici.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato da motivi di sicurezza pubblica.

Emendamento

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato da ***imperativi*** motivi di sicurezza pubblica. ***La restrizione adottata è adeguata e proporzionata.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri ***notificano*** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che

Emendamento

2. Gli Stati membri ***comunicano immediatamente*** alla Commissione

introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite nella legislazione nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535.

qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite nella legislazione nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535. ***Qualora la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ritenga che il progetto di atto non è conforme al paragrafo 1 del presente regolamento, emette entro 3 mesi un parere circostanziato. Lo Stato membro tiene nella massima considerazione detto parere e si astiene dall'adozione del progetto di atto.***

Or. en

Motivazione

Per essere efficace, il meccanismo di vigilanza proposto nel presente regolamento dovrebbe conferire chiari poteri di veto alla Commissione. La formulazione del testo è stata inoltre allineata alla direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro 12 mesi dall'inizio dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a eliminare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1. Se uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso ***notifica*** tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore.

Emendamento

3. Entro 12 mesi dall'inizio dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a eliminare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1. ***Entro la scadenza di detto periodo***, se uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso ***comunica*** tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore. ***Qualora la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ritenga che l'obbligo non sia conforme al***

paragrafo 1, emette entro 3 mesi un parere circostanziato, che lo Stato membro tiene nella massima considerazione, procedendo all'abrogazione o alla modifica di conseguenza dell'atto.

Or. en

Motivazione

Per essere efficace, il meccanismo di vigilanza proposto nel presente regolamento dovrebbe conferire chiari poteri di veto alla Commissione. La formulazione del testo è stata inoltre allineata alla direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica ***tali indirizzi*** sul proprio sito web.

Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica sul proprio sito web ***informazioni regolarmente aggiornate, disponibili nelle sue lingue ufficiali, sulle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3, unitamente agli indirizzi dei portali unici online degli Stati membri.***

Or. en

Motivazione

La pubblicazione di informazioni concernenti le misure nazionali sul sito web della Commissione semplificherebbe l'accesso alle informazioni per gli utenti in tutta l'Unione.

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di definire orientamenti **sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai** seguenti aspetti:

Emendamento

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione **basati sul principio dell'interoperabilità**, al fine di definire orientamenti **sui** seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

I codici di condotta si dovrebbero basare sul principio dell'interoperabilità, ossia sulla facilità della portabilità dei servizi tra fornitori. Gli orientamenti sull'autoregolamentazione riguardano le forme tecniche per agevolare la trasferibilità dei servizi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento di dati, in base a standard aperti e in un formato elettronico strutturati e di uso comune, che concedano all'utente un tempo sufficiente per il cambio o la portabilità dei dati; e

Or. en

Motivazione

Al fine di soddisfare il principio dell'interoperabilità, è necessario creare un ambiente strutturato, suddiviso in categorie e armonizzato, che consenta il cambio di fornitore e il trasferimento dei dati a condizioni adeguate. I mezzi per conseguire tale obiettivo sono le

migliori prassi basate su standard aperti, ossia norme o requisiti stabiliti in relazione ai sistemi tecnici.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; e

Emendamento

(a) ***gli obblighi d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda*** le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; e

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti dovrebbero riguardare anche gli obblighi d'informazione minimi riguardanti gli aspetti proposti dalla Commissione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) sistemi di certificazione per prodotti e servizi di trattamento dei dati, atti ad agevolare la comparabilità di tali prodotti e servizi in termini di qualità. Tali sistemi possono includere, tra l'altro, la gestione della qualità, la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione della continuità operativa e la gestione ambientale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a creare le condizioni per una portabilità dei dati che garantisca la qualità dei servizi erogati in conformità delle norme internazionali (ISO) attraverso il riconoscimento reciproco delle certificazioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione incoraggia i fornitori a dare effettiva attuazione ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro **un anno** dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione incoraggia i fornitori a dare effettiva attuazione ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro **due anni** dalla data di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il termine di un anno prescritto a tutti i fornitori per dare effettiva attuazione a tali codici è troppo breve e pertanto andrebbe concessa un'adeguata proroga.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro *due* anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro *tre* anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Or. en